Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 19 ottobre 1966

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 21 giugno 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1966
registro n. 48 Esercito, foglio n. 219

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 4 giugno 1914, registrato alla Corte dei conti l'1 luglio 1914, registro n. 49 Guerra, foglio n. 154 (Bollettino Ufficiale 1914, disp. 26 pagina 692):

MARINO Giuseppe, da Gallina (e non R. Calabria), sergente maggiore.

Decreto luogotenenziale 31 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1917, registro n. 32 Guerra, foglio n. 1 (Bollettino Ufficiale 1916, disp. 4, pagina 368):

PIVA Tancredi, da San Benedetto Po (Mantova), soldato.

Decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1917, registro n. 51 Guerra, foglio n. 70 (Bollettino Ufficiale 1917, disp. 44, pagina 3981):

MERCURI Virgilio, da Montereale (L'Aquila), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1917, registro n. 59 Guerra, foglio n. 292 (Bollettino Ufficiale 1917, disp. 68, pagina 5752):

CORA' Corrado, da Bologna, tenente.

Decreto luogotenenziale 18 ottobre 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1917, registro n. 64 Guerra, foglio n. 303 (Bollettino Ufficiale 1917, disp. 79, pagina 6574):

DE LUCA Umberto, da Terni (Perugia), capitano.

Decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1918, registro n. 75 Guerra, foglio n. 2 (Bollettino Ufficiale 1918, disp. 3, pagina 249):

BATTILANA Giuseppe, da Castiglione Chiavarese (Genova), aspirante ufficiale.

Le sopraindicate croci al valor militare s'intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(7796)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto dell'11 agosto 1966 su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle coraggiose azioni compiute nel luogo e nel giorno a fianco di ciascuna indicate:

Medaglie d'argento

LEVATI Aldo, l'8 gennaio 1965 in Milano.

Benchè sofferente non esitava ad immergersi, unico tra gli astanti, nelle gelide acque del Naviglio per soccorrere due uomini rimasti imprigionati nella cabina di un autocarro che, violentemente tamponato, vi era precipitato. Rotto un cristallo del finestrino, riusciva ad estrarre, uno dopo l'altro, i due pericolanti, salvandoli da sicura morte. Mirabile esempio di grande abnegazione e di generoso altruismo.

MASSA Paolo, il 27 giugno 1965 in Sant'Antioco (Cagliari).

Con ammirevole prontezza e sprezzo del pericolo, si tuffava in mare nel generoso tentativo di salvare quattro persone in procinto di annegare. Con ripetuti interventi riusciva a trarne due in salvo ed a recuperare i corpi, ormai esanimi, delle altre. Luminoso esempio di abnegazione e di umana solidarietà.

Alla memoria di **AMURRI Mauro**, il 29 giugno 1965 in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno).

Con generoso altruismo, si lanciava, pur essendo poco esperto nel nuoto, nel mare agitato per soccorrere, insieme ad altri compagni, una giovane che, venutasi a trovare in gravi difficoltà a notevole distanza dalla riva, era in procinto di annegare. Raggiunta la pericolante, la sospingeva in salvo, mentr'egli, stremato di forze, veniva trascinato al largo dalla violenza delle onde e scompariva tra i flutti, perdendo la vita nel nobile atto.

Alla memoria di **WAINE Lowenn**, il 30 luglio 1965 in Livorno, località Marroccone.

Guidato soltanto dalla generosità del suo impulso, si gettava nel mare in burrasca per soccorrere due donne che stavano per essere travolte dalla violenza delle onde. Riusciva a salvare le pericolanti facendole aggrappare ad una corda lanciata da un volenteroso, mentr'egli, ormai privo di forze e sospinto al largo dalla forte corrente, scompariva tra i flutti, perdendo la giovanissima vita, vittima del proprio nobile altruismo.

Medaglie di bronzo

DE CONCILIO Matteo, vigile del fuoco, il 29 maggio 1964 in Rimini, località « Le Cave » (Forlì).

Tuffatosi con generoso altruismo, nelle profonde e gelide acque di un laghetto artificiale per portare aiuto ad un ragazzo che era in procinto di annegare unitamente ad un soccorritore, venutosi a trovare nel frattempo in difficoltà, riusciva, coadiuvato da un collega, a trarre in salvo i pericolanti.

NERI Romano, vigile del fuoco, il 29 maggio 1964 in Rimini, località « Le Cave » (Forlì).

Tuffatosi con generoso altruismo, nelle profonde e gelide acque di un laghetto artificiale per portare aiuto ad un ragazzo che era in procinto di annegare unitamente ad un soccorritore, venutosi a trovare nel frattempo in difficoltà, riusciva, coadiuvato da un collega, a trarre in salvo i pericolanti.

SILVELLO Angelo, il 15 aprile 1965 in Vicenza.

Con nobile spirito di altruismo e coraggiosa prontezza, si tuffava nelle vorticose acque di un fiume per soccorrere un bambino che, cadutovi accidentalmente, era stato trascinato dalla forte corrente. Riusciva, dopo rischiosi sforzi, a trarre a riva il piccolo, salvandolo da sicura morte.

DI BERNARDO Angelo, il 23 aprile 1965 in Flaibano (Udine).

Con pronto e coraggioso intervento, si tuffava nelle acque di un canale riuscendo, dopo estenuanti sforzi, a trarre in salvo una donna accidentalmente cadutavi.

TAVAGNUTTI Duilio, vigile urbano, il 13 maggio 1965 in Gorizia.

Si tuffava, senza esitazione alcuna, nelle profonde e insidiose acque di un fiume per soccorrere un uomo che, trascinato dalla corrente, era in procinto di annegare. Riusciva, dopo non poche difficoltà e con grave rischio della vita, a portare in salvo il pericolante.

CECCO Mario, il 28 maggio 1965 in Peschiera, località Porta Brescia (Verona).

Richiamato dal tonfo di una vettura precipitata in un profondo canale, si tuffava, unitamente ad altro volenteroso, nelle gelide acque, riuscendo, dopo ripetuti interventi e superando gravi difficoltà, a trarre in salvo uno degli occupanti.

CRISANTI Carlo, il 28 maggio 1965 in Peschiera, località Porta Brescia (Verona).

Richiamato dal tonfo di una vettura precipitata in un profondo canale, si tuffava, unitamente ad altro volenteroso, nelle gelide acque, riuscendo, dopo ripetuti interventi e superando gravi difficoltà, a trarre in salvo uno degli occupanti.

PACELLO Massimo, il 1° giugno 1965 in Roma.

Con altruistico slancio, si gettava, pur essendo poco esperto del nuoto, nelle insidiose acque di un fiume, in quel punto profonde e vorticose, per soccorrere un bambino che stava per annegare, ma non riusciva, malgrado ripetuti tentativi, a salvarlo.

CAMPAGNA Mario, l'11 giugno 1965 in Roma.

Notata una bambina in bilico sulla grondaia di uno stabile ed in procinto di cadere da circa trenta metri dal suolo, intuita l'estrema pericolosità della situazione, si portava, con coraggiosa decisione, nel piano sottostante e, sporgendosi nel vuoto con grave rischio personale, riusciva ad afferrare la piccola ed a salvarla da sicura morte.

TOMMASI Carlo, colonnello pilota, il 12 giugno 1965 in Pratica di Mare (Roma).

Con alto senso di solidarietà ed eccezionale sprezzo del pericolo, non esitava ad accorrere in soccorso di un ufficiale pilota rimasto imprigionato nell'abitacolo di un velivolo incendiatosi

nella fase di atterraggio. Unitosi ad altri volenterosi, contribuiva validamente a trarre in salvo, dopo notevoli difficoltà, il predetto ufficiale.

VENTRIGLIA Giuseppe, colonnello G.A.r.i., il 12 giugno 1965 in Pratica di Mare (Roma).

Con alto senso di solidarietà ed eccezionale sprezzo del pericolo, non esitava ad accorrere in soccorso di un ufficiale pilota rimasto imprigionato nell'abitacolo di un velivolo incendiatosi nella fase di atterraggio. Unitosi ad altri volenterosi, contribuiva validamente a trarre in salvo, dopo notevoli difficoltà, il predetto ufficiale.

BIANCHI Aldo, tenente colonnello pilota, il 12 giugno 1965 in Pratica di Mare (Roma).

Con alto senso di solidarietà ed eccezionale sprezzo del pericolo, non esitava ad accorrere in soccorso di un ufficiale pilota rimasto imprigionato nell'abitacolo di un velivolo incendiatosi nella fase di atterraggio. Unitosi ad altri volenterosi, contribuiva validamente a trarre in salvo, dopo notevoli difficoltà, il predetto ufficiale.

MATUSALI Giovanni, maresciallo 1ª classe montat., il 12 giugno 1965 in Pratica di Mare (Roma).

Con alto senso di solidarietà ed eccezionale sprezzo del pericolo, non esitava ad accorrere in soccorso di un ufficiale pilota rimasto imprigionato nell'abitacolo di un velivolo incendiatosi nella fase di atterraggio. Unitosi ad altri volenterosi, contribuiva validamente a trarre in salvo, dopo notevoli difficoltà, il predetto ufficiale.

BACCARI Pietro, procaccia postale, l'8 luglio e il 7 agosto 1965 in Amatrice (Rieti).

Con nobile slancio, si tuffava nelle insidiose e gelide acque di un lago per soccorrere un ragazzo che, inesperto del nuoto, stava per annegare, traendolo in salvo dopo notevoli sforzi. Non esitava a ripetere, dopo circa un mese, analogo gesto riuscendo a riportare in superficie dal fondo dello stesso lago il corpo — purtroppo esanime — di un giovane

TAMMARO Elio, l'11 agosto 1965 in San Remo (Imperia).

Con generoso impulso, non esitava a tuffarsi nelle profonde ed agitate acque del mare per soccorrere due ragazzi in procinto di annegare, riuscendo, dopo estenuanti sforzi, a trarli in salvo alla riva. Con ulteriore intervento salvava altro soccorritore venutosi a trovare nel frattempo in difficoltà.

MURATORE Delfino, il 13 agosto 1965 in Bubbio (Asti).

Con tempestivo intervento e grave rischio personale, si calava in un pozzo saturo di gas venefici, consentendo il salvataggio di un uomo ormai preda delle tossiche esalazioni.

FAIS Mario, carabiniere, il 15 agosto 1965 in Cuglieri, località Is Arenas (Nuoro).

Si gettava, con nobile impulso, in soccorso di tre fratelli che, poco esperti nel nuoto, stavano per annegare nel mare fortemente agitato. Riusciva in rischiosi interventi a trarre in salvo alla riva due dei pericolanti, mentre nulla poteva fare, nonostante ripetuti tentativi, per il terzo, ormai scomparso fra i gorghi.

CINQUINI Oreste, il 23 agosto 1965 in Viareggio (Lucca).

Con non comune sprezzo del pericolo, non esitava ad accorrere, con un pattino, in soccorso di un giovane in procinto di annegare nelle agitate acque del mare. Coadiuvato da altro volenteroso, riusciva nel generoso intento, malgrado il capovolgimento del galleggiante.

POMPILI Angelo, carabiniere, il 7 settembre 1965 in Roma.

Sorpreso dall'improvviso divampare di un incendio in un laboratorio di calzoleria, mentre altri abbandonavano il locale, si precipitava, benchè ustionato, nell'interno per soccorrere una bambina. Riusciva a raggiungerla e, stringendola fra le braccia per soffocare le fiamme che già l'avevano avviluppata, guadagnava l'uscita salvando la piccola da sicura morte.

LEZZA Pietro, vigile urbano, il 14 settembre 1965 in Taranto.

Spinto da elevato senso del dovere, si univa a dei colleghi nell'inseguimento di due pregiudicati e non esitava ad ingaggiare, con uno di questi, violenta colluttazione, rimanendo gravemente ferito da una pugnalata al petto.

GIORGIS Guglielmo, il 18 settembre 1965 in Torino.

Si tuffava, con coraggio e decisione, in un fiume, attratto dalle grida di aiuto di un bambino che, cadutovi, stava per essere travolto dalla forte corrente. Riusciva, dopo rischiosi tentativi, a portare in salvo alla riva il piccolo.

BOGO Renato, il 22 settembre 1965 in Ginevra (Svizzera).

Con nobile impulso, si tuffava nelle profonde acque di un fiume in piena in soccorso di un uomo che vi si era gettato a scopo suicida, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarlo in salvo alla riva.

DONNO Alberto, brigadiere dei carabinieri, il 22 ottobre 1965 in Montodine (Cremona).

Con generoso impulso e sprezzo del pericolo, si tuffava nelle vorticose acque di un fiume riuscendo a trarre in salvo alla riva, dopo notevoli difficoltà, un ragazzo che vi era precipitato e stava per essere travolto dalla corrente.

FRACCAROLI Antonio, il 28 ottobre 1965 in Verona.

Scorta una donna che, in preda ad una crisi di follia, aveva già lanciato nelle acque di un canale uno dei tre figlioletti, interveniva prontamente e riusciva, dopo violenta colluttazione, ad immobilizzarla, evitando così che la snaturata madre attuasse il proposito di uccidersi con gli altri suoi piccoli.

LIVIONI Augusto, il 25 dicembre 1965 in Bobbio (Piacenza).

Con generoso impulso penetrava, dopo averne forzato la porta, in una casa in fiamme e, sebbene ustionato ed in preda a sintomi di intossicazione, rintraciavca e portava all'aperto una donna, già priva di sensi, salvandola così da sicura morte.

(7246)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. **816**.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 66. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica sono aggiunti i seguenti:

Calcolo elettronico;
Economia matematica;
Epistemologia e metodologia;

Logica matematica;
Cibernetica e teoria dell'informazione;
Ricerca operativa;
Statistica matematica;
Topologia;
Matematiche complementari I;
Matematiche complementari II;
Complementi di fisica generale I;
Complementi di fisica generale II.

Nello stesso elenco gli insegnamenti di « Matematiche complementari » e di « Complementi di fisica generale » sono soppressi.

Art. 72. All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica sono aggiunti i seguenti:

Astrofisica;
Elettronica quantistica;
Cibernetica e teoria dell'informazione;
Meccanica celeste;
Meccanica statistica;
Magneto idrodinamica;
Radio astronomia;
Spettroscopia;
Teoria delle orbite.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. 817.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028 e modificato con regio decreto 11 luglio 1942, n. 921, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 8, relativo agli insegnamenti del corso di laurea in Ingegneria chimica è modificato nel senso che la denominazione dell'insegnamento di « Tecnologia chimica delle materie plastiche e delle vernici » del gruppo di materie a scelta dello studente (indirizzo industriale) è mutata in: « Tecnologie chimiche delle materie plastiche e delle vernici ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. 818.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 10, relativo alle modalità di esami del corso di laurea in Giurisprudenza è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente comma: « L'insegnamento biennale di Diritto amministrativo comporta un esame alla fine di ciascun anno di corso ».

Art. 24. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Alla Facoltà di economia e commercio sono annessi i seguenti Istituti scientifici, ordinati come seminari, ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario:

1) Seminario economico;
2) Istituto di merceologia ».

Art. 33. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunto quello di « Storia della filosofia moderna e contemporanea ».

Art. 46. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Audiologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. **819**.

Modificazioni allo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 17. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie è aggiunto quello di « Filologia dantesca ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. **820**.

Autorizzazione al Collegio universitario « Don Nicola Mazza », con sede in Padova, ad acquistare un immobile.

N. 820. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Collegio universitario « Don Nicola Mazza », con sede in Padova, viene autorizzato ad acquistare un'area edificabile della superficie di ettari 3.02.42, sita nello stesso Comune, al prezzo di L. 125.000.000.

Visto, *il Guardasilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1966
Atti del governo, registro n. 206, *foglio n.* 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1966, n. **821**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Opera Pia Casa del Clero Iamoni Ester », con sede in Vigevano (Pavia).

N. 821. Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Opera Pia Casa del Clero Iamoni Ester », con sede in Vigevano (Pavia), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1966, n. **822**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della cura delle anime nel capitolo Cattedrale di Bisceglie (Bari).

N. 822. Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bisceglie in data 1° luglio 1965, col quale la cura delle anime nel capitolo Cattedrale di Bisceglie (Bari) viene separata dal canonicato arcipretale (2ª dignità) ed unita al canonicato semplice dello stesso capitolo.

Visto, *il Guardasilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1966, n. **823**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di Sant'Agata, in Castelpizzuto, con quella di San Bartolomeo Apostolo, in Longano (Campobasso).

N. 823. Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Isernia e Venafro in data 1° marzo 1966, relativo alla unione temporanea « æque principalis » della Parrocchia di Sant'Agata, in Castelpizzuto, con quella di San Bartolomeo Apostolo, in Longano (Campobasso).

Visto, *il Guardasilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1966
Atti del governo, registro n. 206, *foglio n.* 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1966, n. 824.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Giulia Martire, nel comune di Brescia.

N. 824. Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 1° novembre 1965, integrato con dichiarazione del 24 novembre stesso anno, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Giulia Martire, in contrada Villaggio Prealpino del comune di Brescia. Viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta Parrocchia, con l'attribuzione, in forza del citato decreto vescovile, di immobili stralciati dal patrimonio della Chiesa di San Giovanni Evangelista, in Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1966.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'Istituto predetto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35.

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, relativa all'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Visto l'art. 2 della legge 13 maggio 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità;

Visto il proprio decreto in data 19 febbraio 1965, concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto la nota del 13 aprile 1966, con la quale il signor Giovanni Ballanti rassegna le proprie dimissioni dalla carica di consigliere dell'Istituto predetto in rappresentanza dei pensionati;

Visto la nota n. 5018/66-Co del 13 aprile 1966, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori designa il sig. Enzo Battistini quale rappresentante dei pensionati in sostituzione del sig. Giovanni Ballanti, dimissionario;

Ritenuta l'opportunità di accettare le dimissioni del sig. Giovanni Ballanti e di procedere alla necessaria sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Enzo Battistini è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza dei pensionati ed in sostituzione del sig. Giovanni Ballanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1966

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1966
Registro n. 10 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 193

(8066)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Lavello (Potenza).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Lavello (Potenza) — al quale la legge assegna 30 membri — risultò composto, dopo le elezioni del 12 giugno c. a., di vari gruppi di diversa ispirazione politica e singolarmente privi di una decisiva consistenza numerica.

Venne, poi, a determinarsi, in seno al predetto Consiglio, la contrapposizione di schieramenti minoritari, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante il richiamo del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Sta di fatto che le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 2 e 9 luglio c. a., si conclusero con esito negativo in ordine all'adempimento della elezione del sindaco.

Allo scopo di porre il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con decreto 12 luglio u. s. — dispone due successive convocazioni di quell'organo, per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida, fatta notificare a tutti i consiglieri, che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Neppure tale tentativo, però, ottenne esito positivo in quanto entrambe le riunioni indette per il 19 ed il 23 luglio c. a. andarono deserte per mancanza del numero legale dei presenti.

Il prefetto, pertanto, ritenendo acquisita la prova dell'incapacità del Consiglio comunale di provvedere al primario adempimento della elezione degli organi di amministrazione, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, disponendo nel contempo, la sospensione di esso e la nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il suddetto Consiglio, malgrado il formale richiamo del prefetto, ha persistito nel violare un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge — qual'è quello relativo alla elezione del sindaco e della Giunta — e che la conseguente paralisi funzionale che travaglia l'organo consiliare costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, si ravvisa la necessità di far luogo al provvedimento proposto al fine di ovviare, in modo risolutivo, a tale antigiuridica situazione.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 14 settembre 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Lavello ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona del dott. Alfredo Pessetti, consigliere di 1ª classe.

Roma, addì 5 ottobre 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto, il Consiglio comunale di Lavello non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale,

negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 settembre 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lavello è sciolto.

Art. 2.

Il consigliere di 1ª classe, dott. Alfredo Pessetti, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1966

SARAGAT

TAVIANI

(8192)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 1966.
Riconoscimento dell'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche abbattutesi nel mese di settembre 1965 su alcuni Comuni della provincia di Belluno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali e artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che nel mese di settembre 1965 hanno colpito i comuni di Belluno, Castellavazzo, Farra d'Alpago, Gosaldo, Ospitale di Cadore, San Nicolò di Colemico; San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Sappada, Sedico e Sospirolo, hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234 suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che nel mese di settembre 1965 hanno colpito i seguenti Comuni della provincia di Belluno:

Belluno, castellavazzo, Farra d'Alpago, Gosaldo, Ospitale di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Sappada, Sedico, Sospirolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1966

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria e commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1966
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 38

(8142)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1966.
Consolidamento dell'abitato di San Lucido (Cosenza).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di procedere al consolidamento dell'abitato di San Lucido, in provincia di Cosenza, minacciato da movimento franoso;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro, espresso con voto n. 986, emesso nella adunanza del 22 dicembre 1965;

Decreta:

L'abitato di San Lucido, in provincia di Cosenza, è da consolidare a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1966

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1966
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 280

(7944)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1966.

Trasformazione dell'Ospedale dei bambini « G. Di Cristina » di Palermo, in Ospedale clinico.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 27 e seguenti del testo unico delle leggi universitarie, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regolamento dei rapporti tra le cliniche delle Facoltà di medicina e chirurgia e le Amministrazioni degli ospedali, approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1144;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 (costituzione del Ministero della sanità);

Viste la domanda del rettore dell'Università di Palermo n. 3717, in data 19 maggio 1965, e l'allegata relazione con le quali si chiede la clinicizzazione dell'Ospedale dei bambini « G. Di Cristina » di Palermo (eretto in ente morale con regio decreto 7 agosto 1925) per le esigenze dell'insegnamento di clinica pediatrica;

Viste le conclusioni adottate all'unanimità in data 28 gennaio 1966 dalla Commissione costituita ai sensi degli articoli 1, primo comma, 2 e 3 del citato regio decreto 24 maggio 1925, n. 1144;

Vista la relazione del medico provinciale di Palermo, trasmessa con nota n. 10671 in data 27 aprile 1966;

Vista la relazione del presidente dell'Ospedale dei bambini di Palermo;

Decreta:

L'Ospedale dei bambini « G. Di Cristina » di Palermo, per tutti i suoi reparti di medicina, è trasformato in Ospedale clinico ai sensi dell'art. 27 del testo unico delle leggi universitarie, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, per le esigenze dell'insegnamento di Clinica pediatrica dell'Università di Palermo.

Roma, addì 28 luglio 1966

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

(7966)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1966.

Ricostituzione della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, concernente la disciplina dei lavori di facchinaggio, integrata dalla legge 25 gennaio 1959, n. 8;

Visti i decreti ministeriali 9 maggio 1956, 18 luglio 1959, 6 dicembre 1961 e 18 aprile 1964, con i quali è stato provveduto alla costituzione ed alle successive ricostituzioni della Commissione in argomento;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni statali interessate, nonchè dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative e dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute, dopo che di queste ne è stata valutata la consistenza ed i titoli agli effetti della designazione di rappresentanza;

Ritenuto opportuno provvedere alla ricostituzione della Commissione centrale di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

Essa è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato.

Art. 2.

La Commissione di cui all'art. 1 è così composta:

Gigliotti dott. Osvaldo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Santoro dott. Raffaele, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Palladini dott. Emilio e Palma comm. Aldo, in rappresentanza degli industriali;

Soracc dott. Rocco e Albanese dott. Gaetano, in rappresentanza dei commercianti;

Del Gaizo Angelo e Cicero dott. Giuseppe, in rappresentanza degli agricoltori;

Baradel dott. Giorgio e Querci dott. Bruno, in rappresentanza del movimento cooperativo;

Leolini Enzo, Rinaldi Michele, Nappi avv. Pasquale, Sabatini Felice, Ferrante avv. Nazario, Fiorini Ezio, Ortolani Aldo, in rappresentanza dei lavoratori.

Art. 3.

I membri della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 4.

Le funzioni di segretario e di vice segretario della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio sono disimpegnate, rispettivamente, dal dott. Amelio Malatesta e dal sig. Mario Loriga.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1966

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1966
Registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 392

(8085)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1966.

Sostituzione di un componente della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto successivo, con il quale è stata rinnovata, per il quinquennio 16 luglio 1965-15 luglio 1970, la Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti;

Letta la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 43762/9090 del 9 agosto 1966, con la quale si designa a componente la detta Commissione il dott. Nicodemo Operamolla, primo referendario della Corte dei conti, in sostituzione del dott. Oliva Guido, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Nicodemo Operamolla, primo referendario della Corte dei conti, è nominato componente della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti per il quinquennio 16 luglio 1965-15 luglio 1970, in sostituzione del dott. Oliva Guido.

Roma, addì 12 agosto 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1966
Registro n. 32 Grazia e giustizia, foglio n. 307

(7965)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1966.

Sostituzione di due membri del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 17 settembre 1964 relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Matera, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Matera;

Vista la nota n. 682 del 19 agosto 1966 con la quale la Confederazione nazionale coltivatori diretti propone che il sig. Osnato Giovanni venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del sig. Germino Rocco;

Vista la nota n. 2149 del 22 agosto 1966 con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori di Matera propone che il sig. Induddi Michele venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del sig. Insalata Lorenzo;

Ritenuta la necessità di procedere alle sostituzioni anzidette;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Osnato Giovanni ed il sig. Induddi Michele sono nominati membri del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Matera quali rappresentanti, rispettivamente, della Confederazione nazionale coltivatori diretti e della Confederazione italiana sindacati lavoratori, in sostituzione del sig. Germino Rocco e del sig. Insalata Lorenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 settembre 1966

Il Ministro: Bosco

(7989)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1966.

Istituzione del Comitato nazionale organizzatore per la partecipazione italiana al V Congresso mondiale sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474, sulla ripartizione delle attribuzioni e del personale tra il Ministero dell'industria e del commercio e quello del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che dal 2 al 9 agosto 1967 si terrà a Zagabria il V Congresso mondiale sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

Ritenuta la necessità di assicurare la partecipazione italiana al predetto Congresso, mediante l'istituzione di un Comitato nazionale organizzatore;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il Comitato nazionale organizzatore per la partecipazione italiana al V Congresso mondiale sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Art. 2.

Il Comitato ha il compito di promuovere ogni opportuna iniziativa volta a conseguire la più larga, coordinata ed efficiente partecipazione italiana al Congresso.

Il Comitato tra l'altro provvede:

a stabilire quali enti, istituti, organizzazioni e persone possono essere invitati a prendere parte ai lavori del Congresso;

a precisare le forme di partecipazione dell'Italia alla elaborazione di relazioni ufficiali;

a promuovere incontri precongressuali, al fine di rendere attiva la partecipazione italiana nelle varie sezioni del Congresso.

Art. 3.

Il Comitato nazionale è così composto:

Purpura dott. Rosario, direttore generale dei rapporti di lavoro; Roselli dott. Fernando, direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale; Michelazzi dott. Carlo ispettore generale, capo della divisione sicurezza ed igiene del lavoro; Bessero dott. Carlo,

capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro; Franz ing. Silvio, capo dell'Ispettorato regionale del lavoro di Roma, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Girolami ing. Giovanni, per il Ministero dell'industria e del commercio;

Pulcini dott. Francesco, per il Ministero degli affari esteri;

Barile dott. Michele, per il Ministero dell'interno;

Budini ing. Giuseppe, per il Ministero dei lavori pubblici;

Sanna ing. Carlo, per il Ministero dei trasporti;

Gazzera dott. Enzo, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Porzi dott. Ugo, per il Ministero della sanità;

Torrisi dott. Concetto, per il Ministero della marina mercantile;

Spinola dott. Gastone, per il Ministero delle partecipazioni statali;

Bussi prof. Benedetto e Lucchini Adolfo, per la Confederazione italiana sindacati lavoratori;

Morante d.ssa Maria e Marri Gastone, per la Confederazione generale italiana del lavoro;

Dalla Chiesa Enzo e Vanni Raffaele, per l'Unione italiana del lavoro;

Bellacci avv. Riccardo e Masini dott. Leonardo, per la Confederazione generale dell'industria italiana;

Marzot ing. Aldo e Bonanni dott. Armando, per l'Intersind;

Sorace dott. Rocco, per la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Pilati dott. Giuseppe e Micheli dott. Luigi, per la Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Ferrario p. i. Mario e Mondaini dott. Gaetano, per la Confederazione italiana dirigenti di azienda;

Germozzi Manlio, per la Confederazione italiana dell'artigianato;

De Cillis avv. Matteo, per la Confederazione nazionale dell'artigianato;

Freddi rag. Eugenio, per la Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane;

Marino avv. Romualdo, per la Confederazione artigiana sindacati autonomi;

Manzini dott. Paolo, per la Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Alibrandi avv. Giuseppe, Bournens dott. Spinello e Cataldi prof. Enzo, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Dessy dott. Enrico, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Molinari dott. Osvaldo, Eboli avv. Mario, Vignunelli ing. Flavio e Scarlini prof. Pasquale, per l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Giacalone avv. Giovanni, Castelli dott. Nicola, Di Bartolo avv. Angelo e Patti ing. Michele, per l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 4.

E' nominato presidente del Comitato il dott. Osvaldo Molinari, presidente dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Art. 5.

In seno al Comitato è istituita una Giunta esecutiva, con il compito di attuare le deliberazioni del Comitato.

Essa è composta da:

Purpura dott. Rosario, presidente, Michelazzi dottor Carlo, Bessero dott. Carlo, Franz ing. Silvio, Girolami ing. Giovanni, Alibrandi avv. Giuseppe, Eboli avvocato Mario, Castelli dott. Nicola, da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da un rappresentante dell'artigianato e da tre rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei dirigenti di azienda, scelti dal Comitato nel suo seno.

Art. 6.

Le funzioni di segreteria del Comitato e della Giunta esecutiva sono disimpegnate dal dott. Mario Cacopardi e dal p. i. Nicola Fiore del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dall'ing. Emilio Provasi e da Mario Tomellini, dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1966

Il Ministro: Bosco

(8086)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1966.

Modifica della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti agrari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'articolo unico della legge 7 ottobre 1961, numero 1180;

Vista la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari, approvata con legge 16 agosto 1952, numero 1180, ed i successivi adeguamenti disposti con decreto ministeriale 6 gennaio 1963;

Sulla proposta del Consiglio nazionale dei periti agrari;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla revisione della tariffa;

Decreta:

Art. 1.

I compensi a vacazione previsti dall'art. 3, primo comma, dell'allegato *B* della legge 16 agosto 1952, n. 1180, concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari, sono fissati in ragione di L. 2000 per ogni ora o frazione di ora.

La misura di tutti gli altri compensi previsti dalla stessa tariffa, quale risulta a seguito dell'adeguamento disposto con decreto ministeriale 6 gennaio 1963, è ulteriormente aumentata del 15 %.

Art. 2.

I compensi per la stima dei tabacchi in foglie, allo stato sciolto, previsti dall'art. 22, primo comma, dell'allegato *B* della legge 16 agosto 1952, n. 1180, sono fissati in L. 650 al quintale per i tabacchi levantini ed in L. 450 al quintale per i tabacchi di tipo « Bright », « Kentuki » e similari; il compenso per la stima del tabacco lavorato è fissato in L. 850 al quintale.

Art. 3.

I compensi a vacazione previsti dall'art. 4, terzo e quarto comma, dell'allegato *B* della legge 16 agosto 1952, n. 1180, sono fissati rispettivamente in L. 4000 ed in L. 2000.

Art. 4.

Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57, ultimo comma, dell'allegato *B* della legge 16 agosto 1952, n. 1180, in una cifra che non potrà superare il 60 % degli onorari a percentuale.

In caso di disaccordo con il committente, la percentuale di tale conglobamento sarà determinata dal Consiglio del Collegio al quale appartiene il professionista, sempre però entro il predetto limite massimo.

Art. 5.

I compensi stabiliti dalla tariffa professionale costituiscono minimi inderogabili.

La misura dei compensi di cui ai precedenti articoli si applica anche alle prestazioni professionali in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Roma, addì 11 ottobre 1966

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

(8141)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 2,30 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 11 ottobre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(8143)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1966.

Annullamento del decreto ministeriale 22 dicembre 1965 concernente l'incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Compagnia generale trattori - S.p.A., in Vercelli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il proprio decreto 22 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1966, con il quale venne disposto l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Compagnia generale trattori S.p.A. già I.M.A.I. Importazione Macchine Agricole Industriali S.p.A. Vercelli, via Dante n. 16, per il pagamento anticipato di merce da importare limitatamente al 5 % dell'importo di dollari U.S.A. 18.081.87 (diciottomilaottantuno dollari e ottantasette cents);

Considerato che da successivi accertamenti è emerso che la ditta sopra citata ha ottemperato tempestivamente a quanto prescrittole dall'Ufficio italiano dei cambi, provvedendo al riaccredito della valuta corrispondente al valore della merce non importata;

Ritenuta la necessità di annullare il citato decreto ministeriale 22 dicembre 1965;

Visto l'art. 3 della legge 20 luglio 1952, n. 1126;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato il decreto ministeriale 22 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1965, con il quale è stato disposto l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione con garanzia fideiussoria dalla cessata ditta Compagnia generale trattori S.p.A. già I.M.A.I. Importazione Macchine Agricole Industriali S.p.A. di Vercelli, per il pagamento anticipato di merce da importare, limitatamente al 5 % dell'importo di dollari U.S.A. 18.081.87 (diciottomilaottantuno dollari e ottanta cents).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1966

Il Ministro: TOLLOY

(8139)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nel territorio denominato «Guiglia» (Modena)

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1966 fino al 30 giugno 1972 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico la caccia e uccellagione ad anatidi, trampolieri, alaudidi, turdidi, fringillidi, passeracei, rapaci diurni, ed alle specie di selvaggina stanziale, nel territorio denominato «Guiglia» - fiume Panaro (Modena) delimitato dai confini seguenti:

ovest: strada di fondovalle Panaro;

nord: strada vicinale che dal greto del fiume Panaro, località «La Casona», passa per casa «Piano», casa Sorrentino e raggiunge l'abitato di Rocchetta, strada comunale da Rocchetta sino alla strada provinciale Guiglia-Zocca;

est: strada provinciale Guiglia-Zocca sino a località «La Taglia», strada comunale Pieve di Trebbio per casa Pagnano, Poggioli, Cervara di Quà, Cervara di Là, Castellino, giunge a Gainazzo;

sud: rio di Valdastre da Gainazzo al fiume Panaro.

(8064)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Naso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1966, il comune di Naso (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.932.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8075)

Autorizzazione al comune di Comiziano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1966, il comune di Comiziano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8074)

Autorizzazione al comune di Poggioreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1966, il comune di Poggioreale (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.793.698, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8077)

Autorizzazione al comune di Vico nel Lazio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1966, il comune di Vico nel Lazio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.463.316, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8072)

Autorizzazione al comune di Fontechiari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1966, il comune di Fontechiari (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 804.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8073)

Autorizzazione al comune di Galzignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1966, il comune di Galzignano (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.385.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8164)

Autorizzazione al comune di Piazzola sul Brenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1966, il comune di Piazzola sul Brenta (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.383.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8165)

Autorizzazione al comune di Vighizzolo d'Este ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1966, il comune di Vighizzolo d'Este (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.103.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8166)

Autorizzazione al comune di Montale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1966, il comune di Montale (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.584.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8167)

Autorizzazione al comune di Massalombarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1966, il comune di Massalombarda (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.668.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8168)

Autorizzazione al comune di Dolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1966, il comune di Dolo (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.466.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8169)

Autorizzazione al comune di Mezzane di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1966, il comune di Mezzane di Sotto (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.454.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8170)

Autorizzazione al comune di Soveria Mannelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1966, il comune di Soveria Mannelli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.095.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8076)

Autorizzazione al comune di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1966, il comune di Rovigo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 510.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8079)

Autorizzazione al comune di Barbarano Vicentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1966, il comune di Barbarano Vicentino (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.045.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8171)

Autorizzazione al comune di Arzergrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1966, il comune di Arzergrande (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.166.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8172)

Autorizzazione al comune di Noventa Vicentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1966, il comune di Noventa Vicentina (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.484.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8173)

Autorizzazione al comune di Villaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1966, il comune di Villaga (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.713.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8174)

Autorizzazione al comune di Acquapendente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1966, il comune di Acquapendente (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.310.998, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8175)

Autorizzazione al comune di Marradi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1966, il comune di Marradi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.514.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8176)

Autorizzazione al comune di Mossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1966, il comune di Mossano (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.577.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8177)

Autorizzazione al comune di Rotella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1966, il comune di Rotella (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.019.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8180)

Autorizzazione al comune di Venarotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1966, il comune di Venarotta (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.647.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8181)

Autorizzazione al comune di Suvereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1966, il comune di Suvereto (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.587.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8182)

Autorizzazione al comune di Sarnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1966, il comune di Sarnano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.319.092, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8183)

Autorizzazione al comune di Montegiorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1966, il comune di Montegiorgio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.847.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8178)

Autorizzazione al comune di Porto San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1966, il comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.243.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8179)

Autorizzazione al comune di Pavullo nel Frignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1966, il comune di Pavullo nel Frignano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.742.791, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8184)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1966, il comune di Mineo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 4510 della *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 9 settembre 1966.

(8078)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

Corso dei cambi del 18 ottobre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,71	624,88	624,95	624,88	624,89	624,71	624,84	624,88	624,75	624,90
$ Can.	578,83	578,90	578,67	578,80	578,20	579 —	578,70	578,80	578,95	579 —
Fr. Sv.	144,05	144,03	144,06	144,02	144 —	144 —	144,02	144,02	144,04	144 —
Kr. D.	90,54	90,55	90,58	90,57	90,55	90,54	90,56	90,57	90,54	90,53
Kr. N.	87,43	87,46	87,52	87,455	87,45	87,42	87,445	87,455	87,44	87,43
Kr. Sv.	120,74	120,73	120,79	120,77	120,80	120,73	120,74	120,77	120,74	120,65
Fol.	172,61	172,64	172,66	172,64	172,60	172,60	172,645	172,64	172,64	172,65
Fr. B.	12,49	12,497	12,50	12,499	12,49	12,50	12,499	12,499	12,50	12,495
Franco francese	126,51	126,51	126,53	126,52	126,50	126,58	126,525	126,52	126,50	126,50
Lst.	1744,42	1744,50	1744,50	1744,85	1744,60	1744,40	1744,725	1744,85	1744,60	1744,75
Dm occ.	156,85	156,99	156,96	156,875	156,95	156,82	156,97	156,875	156,89	156,95
Scell. Austr.	24,18	24,185	24,19	24,191	24,15	24,18	24,1875	24,191	24,18	24,19
Escudo Port.	21,75	21,76	21,755	21,765	21,75	21,70	21,759	21,765	21,76	21,765
Peseta Sp.	10,43	10,435	10,44	10,4325	10,43	10,43	10,4375	10,4325	10,43	10,43

Media dei titoli del 18 ottobre 1966

Titolo	
Rendita 5 % 1935	103,975
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	90,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,95
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 ottobre 1966

Valuta	
1 Dollaro USA	624,86
1 Dollaro canadese	578,75
1 Franco svizzero	144,02
1 Corona danese	90,565
1 Corona norvegese	87,45
1 Corona svedese	120,755
1 Fiorino olandese	172,642
1 Franco belga	12,499
1 Franco francese	126,522
1 Lira sterlina	1744,787
1 Marco germanico	156,972
1 Scellino austriaco	24,189
1 Escudo Port.	21,762
1 Peseta Sp.	10,435

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

Il dott. Adriano Viaggi, nato a Grosseto il 1° luglio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Giurisprudenza, rilasciatogli dall'Università di Siena il 22 marzo 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

Il dott. Luigi Silvestri, nato a Tripoli l'8 gennaio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia, rilasciatogli dall'Università di Roma il 30 luglio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(8125)

La dottoressa Maria Rosa Carmela Giulio, nata a Patti (Messina) il 16 luglio 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Materie letterarie, rilasciatole dall'Università di Messina il 24 aprile 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

La dottoressa Lucia Lecchi nata Bongiovanni, nata ad Alessandria il 20 dicembre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Materie letterarie, rilasciatole dall'Università di Torino il 18 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(8126)

L'ing. Marcello Biagioni, nato a Roma il 13 giugno 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Ingegneria industriale, sottosezione elettrotecnica, rilasciatogli dall'Università di Roma il 7 novembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

La dottoressa Giuliana Baroncini, nata a Bologna il 16 giugno 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Lettere, conseguito presso l'Università di Torino il 26 marzo 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(8127)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1966, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 56, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, è stato respinto il ricorso in revocazione al Capo dello Stato, pervenuto il 28 dicembre 1964, proposto dal sindaco del comune di Sessa Aurunca, avverso il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, con il quale era stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato del medesimo sindaco del comune di Sessa Aurunca, avverso il decreto ministeriale 17 gennaio 1961, con il quale alla Società A.C.E.S. - Industria Estrazioni Minerarie S.p.A., venne accordata, per la durata di anni dieci, la concessione del giacimento di sabbie ferrifere nella località « Pineta di Sessa », del comune di Sessa Aurunca, provincia di Caserta.

(8097)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Rieti

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione, è stata disposta, la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune di Rieti, della mappa relativa alle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Rieti, con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di centoventi giorni da quello di effettivo deposito della mappa nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni, che lo riguarda.

(8006)

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Napoli-Capodichino

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione, è stata disposta, la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune di Casoria (Napoli), della mappa n. 018, in data 17 giugno 1966, relativa alle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Napoli-Capodichino, con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di centoventi giorni da quello di effettivo deposito della mappa nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni, che lo riguarda.

(8007)

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Novi Ligure

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione, è stata disposta, la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune di Novi Ligure (Alessandria), della mappa relativa alle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Novi Ligure, con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di centoventi giorni da quello di effettivo deposito della mappa nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni, che lo riguarda.

(8009)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre del 1966, registro n. 20 Difesa-Aeronautica, foglio n. 28, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto in data 24 agosto 1964 del cap. A.Ar.s. in s.p.e. Muriani Angelo avverso il provvedimento contenuto nel dispaccio n. 8/1897/2 del 5 marzo 1964 del Ministero difesa-Aeronautica, nel punto in cui la valutazione per l'avanzamento ivi contenuta è limitata al 1964.

(7807)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1966, registro n. 20 Difesa-Aeronautica, foglio n. 27, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto in data 24 agosto 1964 dal cap. A.Ar.s. in s.p.e. Pavolettoni Luciano avverso il provvedimento contenuto nel dispaccio n. 8/1897/2 del 5 marzo 1964 del Ministero della difesa - Direzione generale personale militare (Aeronautica) - Segreteria, nel punto in cui la valutazione per l'avanzamento ivi contenuta è limitata al 1964.

(7808)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi a posti vacanti nel ruolo organico della Banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 707, sull'ordinamento della Banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 3 aprile 1958, n. 460, concernente lo stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 luglio 1961, n. 709, concernente lo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 845, concernente norme integrative e modificative delle leggi 3 aprile 1958, n. 460 e 26 luglio 1961, n. 709, sullo stato giuridico e l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che nelle tre parti del ruolo organico della Banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza risultano attualmente vacanti i seguenti posti:

1ª tromba sib/acuto: 1ª parte - categoria *A;*
1° flicorno basso sib/: 1ª parte - categoria *A;*
1° clarinetto contralto mib/: 1ª parte - categoria *B;*
1° clarinetto basso sib/: 1ª parte - categoria *B;*
1° fagotto (con l'obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione): 1ª parte - categoria *B;*
1° trombone tenore: 1ª parte - categoria *B;*
ottavino (con l'obbligo del flauto): 2ª parte - categoria *A;*
corno inglese (con l'obbligo dell'oboe): 2ª parte - categoria *A;*
2° saxofono contralto mib/: 2ª parte - categoria *A;*
1° clarinetto soprano sib/ n. 10: 2ª parte - categoria *B;*
2° fagotto (con l'obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione): 2ª parte - categoria *B;*
2° saxofono soprano sib/: 2ª parte categoria *B;*
1° piatti (con l'obbligo della grancassa e degli altri strumenti a percussione): 2ª parte categoria *B;*
3° flauto (con l'obbligo dell'ottavino): 3ª parte - categoria *A;*
3° saxofono contralto mib/: 3ª parte categoria *A;*
2° clarinetto piccolo lab/: 3ª parte categoria *B;*
3° flicorno contrabasso sib/: 3ª parte - categoria *B.*

Ritenuta la necessità di provvedere alla copertura dei posti vacanti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti tre concorsi, per esami, per la copertura dei posti vacanti nelle tre parti del ruolo organico della Banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

I. — 1ª parte categoria *A* e *B*

1ª tromba sib/acuto: categoria *A;*
1° flicorno basso sib/: categoria *A;*
1° clarinetto contralto mib/: categoria *B;*
1° clarinetto basso sib/: categoria *B;*
1° fagotto (con l'obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione): categoria *B;*
1° trombone tenore: categoria *B.*

II. — 2ª parte categoria *A* e *B*

ottavino (con l'obbligo del flauto): categoria *A;*
corno inglese (con l'obbligo dell'oboe): categoria *A;*
2° saxofono contralto mib/: categoria *A;*
1° clarinetto soprano sib/ n. 10: categoria *B;*
2° fagotto (con l'obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione): categoria *B;*
2° saxofono soprano sib/: categoria *B;*
1° piatti (con l'obbligo della grancassa e degli altri strumenti a percussione): categoria *B.*

III. — 3ª parte categoria *A* e *B*

3° flauto (con l'obbligo dell'ottavino): categoria *A;*
3° saxofono contralto mib/: categoria *A;*
2° clarinetto piccolo lab/: categoria *B;*
3° flicorno contrabasso sib/: categoria *B.*

Art. 2.

Ai concorsi potranno partecipare, oltre al personale già in servizio nella Banda e a quello del ruolo ordinario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i militari delle altre forze armate dello Stato, in servizio o in congedo, ed i civili.

Art. 3.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32 alla data del 31 dicembre dell'anno in corso.

Il limite massimo di età è elevabile ai sensi e nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni nei confronti degli ex combattenti e categorie equiparate. Il limite di età è elevato di 5 anni per i militari in servizio nelle forze armate o nei Corpi di polizia e dal limite si prescinde per gli appartenenti ai ruoli della Banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di altra forza armata;

b) avere statura non inferiore a m. 1,62; si prescinde dal requisito della statura per gli appartenenti ai ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di altra forza armata;

c) avere il possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (ad eccezione dello stato di celibe o di vedovo senza prole).

Il giudizio sui requisiti per l'ammissione è demandato alla Commissione di cui all'art. 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

Art. 4.

I candidati dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, domanda in bollo da L. 400, in cui dichiarino:

1) nome e cognome;
2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando, dovranno allegare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);
3) titolo di studio;
4) possesso della cittadinanza italiana;
5) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime.

I candidati, di età inferiore agli anni 21, dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

6) se abbiano o meno riportate condanne penali, indicando, in caso affermativo, anche le condanne per le quali vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;
7) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego stesso;
8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) il domicilio;
10) l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
11) se siano dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, indicando, in tal caso, la carriera e la categoria di appartenenza e la qualifica rivestita nonchè il numero e la data del rilascio del libretto ferroviario personale - concessione speciale;
12) il concorso cui si intende partecipare specificando lo strumento e la parte. In caso di partecipazione a più concorsi dovranno essere presentate domande distinte, unica rimanendo la documentazione.

La firma posta dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante stesso.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono dispensati dal fornire i dati di cui ai numeri 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10, 11) e la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante del reparto.

I dipendenti dello Stato e delle altre forze armate sono dispensati dal fornire i dati di cui ai numeri 4), 5), 6) e 8) e la loro firma sulle domande può essere autenticata rispettivamente dal capo dell'ufficio o dal comandante del reparto da cui dipendono.

Art. 5.

Alla domanda potranno essere allegati tutti quei documenti attestanti i servizi prestati in altri complessi musicali,

le nomine conseguite, i premi e diplomi ottenuti, valevoli a certificare l'idoneità e abilità professionale al posto per cui si concorre.

Art. 6.

La valutazione della abilità musicale dei candidati è devoluta ad una Commissione giudicatrice costituita ai sensi degli articoli 21 e 27 della legge 5 giugno 1965, n. 707.

I concorrenti dovranno sostenere, eccezion fatta per quelli che concorrono per gli strumenti a percussione, un esame consistente nelle seguenti prove:

a) esecuzione con lo strumento della parte messa a concorso di un pezzo da concerto a loro scelta;

b) lettura ed esecuzione a prima vista con lo stesso strumento di un pezzo scelto dalla Commissione;

c) risposte ad interrogazioni inerenti alla tecnica dello strumento e, se trattasi di concorrenti a posti di 1ª parte, anche degli strumenti congeneri;

d) per i concorrenti a posti di 1ª e 2ª parte le prove sono integrate dalla esecuzione, nello insieme della Banda, di un importante brano scelto dalla Commissione giudicatrice dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato.

I concorrenti per gli strumenti a percussione dovranno sostenere un esame consistente nelle seguenti prove:

a) esperimento di lettura musicale;

b) dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre isolatamente;

c) esecuzione di insieme nella Banda con lo strumento o gli strumenti per cui si concorre;

d) dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente gli altri strumenti a percussione.

Il punto di merito per il complesso delle prove sostenute da ciascun candidato è espresso in cinquantesimi.

Per conseguire l'idoneità i candidati devono riportare una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi se concorrono per posti di prima o di seconda parte, non inferiore a trenta cinquantesimi per i posti di terza parte.

In ciascun concorso, in sede di formazione della graduatoria finale, a parità di merito, è data preferenza agli appartenenti alla Banda del Corpo e tra questi ai più elevati in grado ed a parità di grado al più anziano.

Art. 7.

Prima degli esami, i concorrenti saranno sottoposti a visita medica presso l'Ufficio medico centrale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per l'accertamento del possesso dei necessari requisiti fisici.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di comunicazione, oltre gli eventuali titoli documenti di precedenza o di preferenza della nomina, i sottonotati documenti in bollo e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimenti dei diritti politici;

3) certificato di stato libero (per i celibi) e stato di famiglia (per i coniugati);

4) certificato di buona condotta civile e morale rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la residenza da almeno un anno;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) foglio di congedo militare o nulla osta delle autorità militari per i provenienti dalle altre forze armate dello Stato, che sono tenuti a produrre anche copia dello stato di servizio o copia del foglio matricolare regolarmente aggiornata; per i civili, che non abbiano ancora ottemperato agli obblighi di leva, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) titolo di studio;

8) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà per i minori di anni 21.

I documenti di cui ai numeri 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono dispensati dal produrre i documenti di cui sopra, limitandosi a presentare la sola domanda che, corredata dalla copia del foglio matricolare e dagli eventuali documenti di cui al precedente art. 5, sarà trasmessa al Ministero a cura dei Comandi che li hanno in forza.

I vincitori dei concorsi saranno nominati vicebrigadieri, appuntati e guardie in ferma volontaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a seconda che debbano essere inseriti, rispettivamente, nell'organizzazione strumentale della prima, della seconda e della terza parte.

Dopo la nomina, il personale suddetto, senza essere esentato dal servizio della Banda, deve frequentare, salvo che non provenga dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, un apposito corso di istruzione militare e di formazione professionale nelle materie fondamentali relative al servizio di polizia.

I vincitori dei concorsi per la banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai musicanti della banda stessa o dai sottufficiali, graduati e militari di truppa del Corpo suddetto, delle forze armate e degli altri Corpi di polizia in servizio permanente, in servizio continuativo ed in ferma o rafferma, se di grado uguale o corrispondente a quello iniziale della parte per la quale hanno concorso conservano la posizione di stato e l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore sono nominati eventualmente anche in soprannumero con lo stesso grado rivestito nel ruolo di provenienza o con quello ad esso corrispondente, ma comunque non superiore al grado massimo previsto per la parte per la quale hanno concorso, e conservano la posizione di stato e l'anzianità posseduta seguendo nel ruolo i pari grado aventi pari anzianità assoluta.

Art. 9.

Per la concessione dei premi di ingaggio, della ferma, della rafferma e dei relativi premi valgono le norme generali di cui al regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda la disciplina, la cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza e quanto altro non previsto dal presente bando si applicano le norme del regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, della legge 5 giugno 1965, n. 707, della legge 26 luglio 1961, n. 709, della legge 26 luglio 1961, n. 710, della legge 3 aprile 1958, n. 460 e della legge 13 luglio 1965, n. 845.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 settembre 1966

p. *Il Ministro*: VICARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1966
Registro n. 27 *Interno, foglio n.* 109

(7805)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a duecentoquindici posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto l'art. 17 della legge 13 maggio 1966, n. 303, concernente l'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecentoquindici posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo articolo 4 dà loro diritto alle necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione:

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per gli invalidi di guerra o per fatto di guerra, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili cui siano applicabili le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 3 giugno 1950, n. 375, nella legge 24 febbraio 1953, n. 142, e nella legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè per gli orfani e le vedove di guerra e gli orfani e le vedove dei caduti per servizio cui siano applicabili le disposizioni contenute nella legge 15 novembre 1965, n. 1288.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere a), b) e c), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Possono partecipare al concorso senza alcun limite di età gli impiegati civili di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, nonchè i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69 *ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere a) e b) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari (che per i combattenti dell'ultima guerra dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948) oppure il duplicato del foglio matricolare mod. 104 o 106 rilasciato dal distretto militare, in originale o in copia debitamente autenticata;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio;

i) i figli degli invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli degli invalidi per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) le vedove di guerra: l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione di guerra;

m) le vedove di caduti per servizio: dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio;

n) le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

q) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

r) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti univeristari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

3) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine attestante che l'aspirante è cittadino italiano dalla nascita o altra eventuale decorrenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici dal conseguimento della maggiore età o altra eventuale decorrenza, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1966

Il Ministro: Restivo

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1966
Registro n. 15 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 179

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
Economia e politica agraria, estimo rurale;
Zootecnia.

Prova orale:

Le materie delle prove scritte;
Industrie agrarie;
Costruzioni rurali, meccanica agraria, idraulica agraria;
Principi di diritto agrario; legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione e sui miglioramenti fondiari.

Roma, addì 20 luglio 1966

Il Ministro: Restivo

(7501)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli a due borse di studio per il perfezionamento in metodologia della progettazione presso il corso di perfezionamento in infrastrutture aeronautiche della Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 20 giugno 1956, n. 612, concernente le norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a due borse di studio di L. 1.000.000 ciascuna a favore di due ingegneri o architetti, cittadini italiani, che intendano perfezionarsi nelle applicazioni dei nuovi metodi di progettazione sistematica ai problemi delle infrastrutture aeroportuali e dell'edilizia militare e industriale presso il corso di perfezionamento in infrastruttura aeronautica della Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli.

Le borse anzidette saranno usufruite dagli interessati durante l'anno accademico 1966-1967.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno conseguito la laurea in ingegneria o in architettura presso una delle Università od Istituti superiori italiani.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero difesa Direzione generale dei servizi amministrativi (Aeronautica), entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda debbono essere indicati: cognome e nome del candidato, data e luogo di nascita e domicilio.

Ciascuna domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza;

b) certificato di laurea in ingegneria o architettura con i voti riportati nel triennio di applicazione e nel biennio propedeutico;

c) titoli accademici (diplomi, copie autentiche o certificati);

d) eventuali altri titoli in possesso del candidato.

La firma del candidato in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è costituita da un ufficiale generale del G.A.r.i., presidente, da tre ufficiali superiori del G.A.r.i. e da un professore universitario designato dalla Facoltà d'ingegneria dell'Università di Napoli, membri; segretario, senza voto, un funzionario del Ministero della difesa-Aeronautica con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 5.

Il concorso è per titoli. La Commissione potrà, tuttavia, ove lo ritenga opportuno, invitare i candidati ad un colloquio.

Art. 6.

Al termine dei suoi lavori la Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli della borsa.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti: sono idonei coloro che abbiano conseguito almeno 8/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Art. 7.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni venti dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati debbono far pervenire al Ministero il certificato di nascita oppure l'apposito modulo previsto dall'art. 5, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante data e luogo di nascita.

Art. 8.

Le borse sono conferite ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili per rinunzia dei vincitori o per altro motivo sono assegnate ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati ex aequo la precedenza è determinata con i criteri stabiliti per la nomina agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettare.

Art. 9.

I vincitori delle borse sono tenuti:

a) a seguire il corso di perfezionamento in infrastrutture aeronautiche (qualora non abbiano già conseguito il relativo diploma nei precedenti anni accademici);

b) a seguire il corso di metodologia della progettazione a forme strutturali dell'architettura, complementare al corso di perfezionamento;

c) ad effettuare una ricerca originale su argomento inerente alla progettazione sistematica, presso la cattedra di costruzioni edili della Facoltà di ingegneria di Napoli.

Art. 10.

Le borse di studio potranno essere sospese a giudizio del Ministero della difesa, su proposta del Consiglio direttivo del corso, e destinate a favore di altri candidati che seguono in graduatoria, qualora gli assegnatari venissero a rendersene immeritevoli per scarsa diligenza o abbandonassero il regolare corso di studio.

Art. 11.

Il pagamento delle borse viene effettuato ratealmente come segue:

a) in dieci rate mensili da L. 70.000 ciascuna, subordinatamente alla attestazione di frequenza o profitto rilasciata dal professore ufficiale di costruzioni edili della Facoltà di ingegneria di Napoli;

b) un'ultima rata di L. 300.000 una volta completata la ricerca assegnata, di cui alla lettera *c*) dell'art. 9.

La relativa spesa graverà sul cap. 1533 dell'esercizio finanziario 1966.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1966
Registro n. 21 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 39

(8090)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Mottola

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7159 del 15 dicembre 1965, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Mottola;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Taranto, dall'Ordine dei medici e dal comune di Mottola;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono rispettivamente gli articoli 8 e 9 del Regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa e costituita come appresso:

Presidente:

Cirino dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Settembrini dott. Domenico, medico provinciale superiore dell'Ufficio del medico provinciale di Taranto;

Malaguzzi Valeri prof. Claudio, direttore di patologia medica dell'Università di Bari;

Grosso prof. Enea, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Bari;

Adamo dott. Vincenzo, direttore di sezione della prefettura di Taranto;

Leccese dott. Alessandro, ufficiale sanitario di Taranto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Francesco Serra, consigliere di prima classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame, che si svolgeranno presso l'Istituto di igiene dell'Università di Bari, avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Mottola.

Taranto, addì 7 ottobre 1966

Il medico provinciale: CLERICÒ

(8044)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 0694 in data 8 marzo 1966, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara;

Visto il proprio decreto n. 7265 in data 5 ottobre 1966, con il quale venivano stralciate dal bando di concorso sopracitato le condotte ostetriche dei comuni di Borgolavezzaro, Vespolate e Ghiffa;

Visti l'art. 30 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, riguardanti la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di cui sopra;

Viste le designazioni proposte dal Ministero della sanità, dalla Prefettura, dall'Ordine dei medici e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara è costituita come appresso:

Presidente:

Reliecati Luigi, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Mazzullo dott. Antonino, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

De Ciampis dott. Alberto, medico provinciale superiore;

Ferraris prof. Germano, direttore della Scuola di ostetricia di Novara;

Cusmano prof. Luigi, primario ostetrico-ginecologo dell'Ospedale maggiore della carità di Novara;

Colombara Carla Nadia, ostetrica condotta del comune di Verbania-Pallanza.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Romano Di Giacomo, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Novara, addì 6 ottobre 1966

Il medico provinciale: CATANIA

(8004)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3/1433 in data 25 marzo 1966, con cui venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per sette posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1965;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Brescia, dell'Ordine dei medici di Brescia e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei sette posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1965 è costituita come appresso:

Presidente:

Coletta dott. Guido, direttore di divisione al Ministero della sanità.

Componenti:

Matera prof. dott. Alfonso, medico provinciale capo in servizio al Ministero della sanità;

Ferrante dott. Oscar, vice prefetto di Brescia;

Pozzan prof. dott. Angelo, primario chirurgo di ruolo degli Spedali civili di Brescia;

Battioni dott. Gianguido, primario medico di ruolo nell'Ospedale civile di Iseo con più di 100 letti;

Bulferetti dott. Emanuele, medico condotto designato dai Comuni interessati.

Segretario:

Grimaldi dott. Guido, consigliere dell'Ufficio medico provinciale di Brescia.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non pirma di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Brescia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Brescia.

Brescia, addì 7 ottobre 1966

Il medico provinciale: RAFFO

(8042)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3/1433 in data 25 marzo 1966, con cui venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per otto posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1965;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 50 del regolamento 11 settembre 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento degli otto posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1965 è costituita come appresso:

Presidente:

Marchetti dott. Emilio, direttore di divisione in servizio al Ministero della sanità.

Componenti:

Romano-Spica dott. Giuseppe, medico provinciale di 1ª classe in servizio presso l'Ufficio di Brescia;

Ingrassia dott. Armando, direttore di sezione ff. della prefettura di Brescia;

Gastaldi prof. dott. Attilio, libero docente in ostetricia primario degli Spedali civili di Brescia;

Callegari prof. dott. Gianfranco, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Gavardo;

Cominelli Cristina V., ostetrica condotta designata dai Comuni interessati.

Segretario:

Pisciotta dott. Luigi, consigliere di 1ª classe in servizio presso la prefettura di Brescia.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non pirma di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Brescia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Brescia, addì 7 ottobre 1966

Il medico provinciale: RAFFO

(8041)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria e nomina di ufficiale sanitario di Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi in provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3447 in data 31 ottobre 1965, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Montalcino, Pienza, Castiglion d'Orcia, San Quirico d'Orcia e Buonconvento;

Considerato che la Commissione esaminatrice, nominata con decreto n. 5516 in data 10 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 126 del 24 maggio 1966 ha ultimato i lavori di espletamento del concorso;

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione giudicatrice, dai quali risulta che unica idonea al concorso è stata la dott.ssa Laura Comi;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La dott.ssa Laura Comi è dichiarata unica idonea al concorso per ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Montalcino-Pienza-Castiglion d'Orcia-San Quirico d'Orcia e Buonconvento con punti 126,245/240 e conseguentemente vincitrice del concorso medesimo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo della prefettura di Siena ed a quello dei Comuni consorziati.

Siena, addì 26 settembre 1966

Il medico provinciale: JERVOLINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7050 di pari data, in corso di pubblicazione, con il quale è stata approvata la graduatoria e dichiarato vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Montalcino, Pienza, Castiglion d'Orcia, San Quirico d'Orcia e Buonconvento;

Ritenuto che occorre far luogo alla nomina del concorrente dichiarato vincitore;

Visti gli articoli 34 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La dott.ssa Laura Comi, nata a Colle Val d'Elsa il 29 maggio 1938, è nominata Ufficiale sanitario in prova, per il periodo di un anno, del Consorzio in premessa.

La stessa dovrà assumere servizio presso il Consorzio medesimo entro il termine di 15 giorni dalla partecipazione della nomina.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo della prefettura di Siena ed a quello dei Comuni consorziati.

Siena, addì 26 settembre 1966

Il medico provinciale: JERVOLINO

(8047)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI POTENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 348 del 7 febbraio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1965;

Visto il successivo decreto n. 613 in data 8 marzo 1966, con il quale sono state apportate alcune rettifiche al decreto innanzi citato;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni e le proposte formulate dagli Enti interessati ai sensi di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è costituita come appresso:

Presidente:

Leone dott. Leonida, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Coppola dott. Luigi, direttore di sezione della prefettura di Potenza;

Galeota dott. Enrico, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;

Romboli prof. dott. Bruno, docente di anatomia patologica presso l'Università di Pisa;

Montemagno prof. dott. Francesco, docente di clinica medica veterinaria presso l'Università di Napoli;

Genovese dott. Emanuele, veterinario condotto di Potenza.

Assume le funzioni di segretario il dott. Balestrino Antonio, consigliere di prima classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Potenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Potenza, addì 8 ottobre 1966

Il veterinario provinciale: CAPUANO

(8048)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SONDRIO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sondrio

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto del 28 febbraio 1966, n. 801/VP, con il quale è stato bandito pubblico concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sondrio al 30 novembre 1965;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto del 6 aprile 1966, n. 1310/VP;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei seguenti candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Osmetti Emilio . . . . punti 69,970
2. Bertolini Benigno . . . . » 66,768
3. Cecchini Olindo . . . . » 62,741
4. Zorzoli Giovanni . . . . » 57,915
5. Borello Stefano . . . . » 57,662
6. Misericordia Francesco . . . . . » 55,072
7. Rineri Matteo . . . . » 54,683
8. Ceccarelli Danilo . . . . » 54,000
9. Armanasco Angelo . . . . » 51,744
10. Olmo Giovanni . . . . » 49,878
11. Melgrati Enrico . . . . » 49,000
12. Goffredi Carlo Goffredo . . . . . » 48,000
13. Perosino Giuseppe . . . . » 47,500
14. Simoni Gianantonio . . . . » 47,000
15. Sacchi Giuseppe . . . . » 44,500
16. Basso Giuseppe . . . . » 42,500

La graduatoria come sopra riprodotta sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e. per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 1° ottobre 1966

Il veterinario provinciale: CALCINARDI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 1° ottobre 1966, n. 3527/VP, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a due posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Sondrio al 30 novembre 1965, bandito con decreto n. 801/VP, del 28 febbraio 1966;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa, per il posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Osmetti Emilio: condotta consorziale di Bormio;
2) Bertolini Benigno: condotta comunale di Livigno.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 1° ottobre 1966

Il veterinario provinciale: CALCINARDI

(8071)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.